(1)

Città di Canicattì (Provincia Regionale di Agrigento) *Direzione* _____	N. 128 Seduta del giorno 04 NOV. 2014

Deliberazione della Giunta Comunale

OGGETTO: REVOCA DELIBERAZIONE DI G. C. N. 126/2007 AVENTE AD OGGETTO *"NOMINA LEGALE PER RECUPERO SOMME NEI CONFRONTI DELLA PROVINCIA REGIONALE DI AGRIGENTO – LODO CAMERA ARBITRALE N. 136/03 (R. LODI) MESSINA COSTRUZIONI S.R.L. CONTRO COMUNE DI CANICATTÌ – TRANSAZIONE NELL'AMBITO DEI LAVORI DI RISANAMENTO IDROGEOLOGICO, CONSOLIDAMENTO E RISTRUTTURAZIONE DELL'ISTITUTO "M. BONSANGUE" DEI PADRI VOCAZIONISTI IN CANICATTÌ"*.

L'anno duemilaQUATTORDICI il giorno _____ del mese di 04 NOV. 2014 alle ore 12,45, del Palazzo di Città, e nella sala riunioni, si è riunita la Giunta Municipale sotto la presidenza del Sig. Sindaco Vincenzo CORBO e con l'intervento dei seguenti componenti:

NOME E COGNOME	PRESENTE	ASSENTE
RIZZO GAETANO	—	X
FERRANTE BANNERA GIUSEPPE	X	
GUARNERI VINCENZO	—	X
GENTILE DAVIDE	X	
BENNICI PATRIZIA	X	
ACQUISTO CECILIA	X	

Partecipa alla seduta il Segretario Generale del Comune, dr. Domenico Tuttolomondo.
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta e Li invita a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

IL PROPONENTE

Premesso che:
In data 21.12.94, a seguito di asta pubblica indetta dal Comune di Canicattì, l'A.T.I. "Geom. Messina Giuseppe e Nuovi Lavori s.a.s. di Antinoro Calogero", risultava aggiudicataria dei lavori di risanamento idrogeologico, consolidamento e ristrutturazione dell'Istituto "M. Bonsangue" di Canicattì;
Stipulato il contratto di appalto in data 03.06.96, per l'importo complessivo di £. 3.105.743.159, in data 11.06.96, dopo lo sgombero dell'ala sinistra dell'edificio, la Direzione dei Lavori, procedeva alla consegna parziale dei lavori, e, con verbale di constatazione del 01.07.96, comunicava *"... che i locali interessati ai lavori di consolidamento, erano ancora occupati dalla scuola I.P.S.I.A..."* e condotti in locazione dalla Provincia Regionale di Agrigento;
Successivamente, in data 12.02.97, la D.L. ordinava la sospensione totale dei lavori a causa della mancata disponibilità dei locali, ancora occupati dalla scuola I.P.S.I.A.;
L'impresa, con atto di significazione, diffida e messa in mora del 16.05.98 chiedeva all'Amministrazione di avviare la procedura prescritta dall'art. 31 bis della legge n. 109/94, per la risoluzione bonaria delle riserve;
Nel corso della sospensione dei lavori, la D.L., su segnalazione dell'impresa, avendo rilevato che i locali occupati dalla scuola I.P.S.I.A. erano interessati da evidenti cedimenti delle fondazioni, con dissesti nelle strutture in elevazioni, in data 21.01.99, redigeva apposita perizia di variante tecnica e suppletiva, elevando l'importo complessivo dei lavori a lire 3.426.778.248, con un maggior importo di lire 207.357.248;
Soltanto con nota del 04.09.00 la D.L. poteva invitare l'impresa a presentarsi, per il successivo 13.09.99, presso l'Istituto "M. Bonsangue", per procedere alla ripresa e consegna definitiva dei lavori che avveniva, di fatto, il successivo 11.10.99. In tale occasione l'impresa "Geom. Messina" firmava il relativo verbale, con riserva;

Con nota del 14.10.2000, l'impresa, sollecitava questa Amministrazione a far conoscere le proprie determinazioni in merito ad un bonario accordo sulle riserve gia iscritte, e con successiva nota del 23.03.01, procedeva a dar corso alla instaurazione della procedura arbitrale in corso d'opera;
Il procedimento arbitrale instauratosi dinanzi alla Camera Arbitrale per i Lavori Pubblici presso l'Autorità di Vigilanza sui Lavori Pubblici in Roma veniva definito con il Lodo arbitrale n. 136/03, con il quale, tra l'altro, il Comune di Canicattì veniva condannato al pagamento della somma di € 279.285,07, oltre rivalutazione monetaria per € 29.594,96 ed interessi per € 35.808,41, per un totale di € 344.688,44, a titolo di risarcimento danno per la sospensione dei lavori dal 12.02.1997 all'11.10.1999;
Il Collegio Arbitrale con il Lodo citato (vds. pagg. 37 e segg.) rilevava che "...se è sicuramente indubbio che le omissioni e negligenze per il ritardo nella *disponibilità dei locali siano da riferirsi in definitiva all'Amministrazione provinciale, altrettanto indiscutibile è che tale circostanza è rifluita sulla posizione del Comune esponendolo, nel costituito rapporto d'appalto, alle rimostranze dell'impresa e verso di essa l'ha reso responsabile contrattualmente per non aver tempestivamente precostituito le condizioni indispensabili per il regolare svolgimento dei lavori"; indi, riconosceva la possibilità per il Comune, quale stazione appaltante "...di rivalersi, in sede di regresso, nei confronti dell'Amministrazione provinciale che l'ha esposto con il suo comportamento alle richieste risarcitorie dell'appaltatore"*;
Con deliberazione del C. S. con i poteri del C. C. n. 49/2004 in esecuzione del lodo arbitrale n. 136/03 veniva riconosciuto in favore dell'impresa Messina Costruzioni S.r.l il debito fuori bilancio per un importo complessivo di € 500.000,00 (cinquecentomila) oltre IVA al 10%; con successiva deliberazione del C. S. con i poteri del C.C. n. 78/04 veniva riconosciuto il debito fuori bilancio per complessivi € 40.669,87 per il pagamento delle spese del Collegio Arbitrale, poste da quest'ultimo nella misura di 1/3 a carico della società Messina Costruzioni S.r.l. e di 2/3 a carico del Comune di Canicattì;
Con nota prot. n. 22794 del 02.08.2004, non riscontrata, e con successivo atto stragiudiziale di diffida e messa in mora, notificato in data 17.11.2004, il Comune di Canicattì, nella persona dei suoi Commissari Straordinari, manifestando l'intenzione dell'Amministrazione di recuperare, in via di regresso, parte delle somme già pagate, invitava e diffidava formalmente la Provincia Regionale di Agrigento, in persona del suo Presidente e Legale rappresentante pro tempore, "ad attivare tutti gli atti necessari e consequenziali al fine di provvedere al pagamento della somma di € 344.688,44 oltre € 34.468,84 per IVA al 10%, oltre ancora ad € 13.464,00, quale 50% delle spese legali liquidate in favore della impresa Geom. Messina ed oltre € 40.669,87 (pari ai 2/3 del totale) per spese di funzionamento del Collegio Arbitrale e ciò per complessivi € 433.391,15, oltre interessi a maturare su tale somma dalla notifica della stessa";
Con nota prot. n. 36949 del 21.12.2004, la Provincia Regionale di Agrigento nel riscontrare e contestare l'atto stragiudiziario di diffida e messa in mora di cui sopra, invitava l'Amministrazione comunale a desistere da qualsivoglia azione giudiziale di rivalsa in regresso;
Con deliberazione di G. C. n. 126 dell'11.07.2007, allegata alla presente sub. n. 1) per costituirne parte integrante e sostanziale, l'Amministrazione comunale *pro tempore* dava mandato al Sindaco di conferire incarico legale al funzionario Avv. Loredana Vaccaro preposto all'Ufficio Avvocatura comunale, per intraprendere azione giudiziale di rivalsa nei confronti della Provincia Regionale di Agrigento.
Con nota prot. n. 42007 del 27.10.2014, indirizzata al Segretario Generale ed al Sindaco, allegata alla presente sub. n. 2) per costituirne parte integrante e sostanziale, il funzionario Avv. Loredana Vaccaro, rivedendo la propria precedente valutazione, ha ritenuto che non sussistano i presupposti in fatto ed in diritto per intentare, con esito favorevole per l'Ente comunale, un'azione di regresso nei confronti della Provincia Regionale di Agrigento, per il recupero delle somme pagate dall'Amministrazione comunale all'impresa appaltatrice, in esecuzione del lodo arbitrale n. 136/03, per la illegittima sospensione totale dei lavori intervenuta in data 12.02.1997 e protrattasi sino all'11.10.1999.

RITENUTO necessario revocare la deliberazione di G. C. n. 126/2007;

Viste le LL.RR. n. 48/91 e 44/91.

Per quanto sopra

PROPONE DI DELIBERARE

1. Di revocare la deliberazione di G.C. n. 126/2007;

(2)

COMUNE DI CANICATTI'
PROVINCIA DI AGRIGENTO

MINUTA TORNA

AVVOCATURA COMUNALE

PROT. N. 42007 DEL 27.10.2014

Canicattì, 27.10.2014

27/10/2014

Al Sindaco
Vincenzo Corbo

Al Direttore Generale
Dr. Domenico Tuttolomondo

LORO SEDI

OGGETTO: LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE, CONSOLIDAMENTO E RISANAMENTO IDROGEOLOGICO DELL'ISTITUTO M. BONSANGUE". AZIONE DI RIVALSA NEI CONFRONTI DELLA PROVINCIA REGIONALE DI AGRIGENTO A SEGUITO LODO ARBITRALE N. 136/03 (MESSINA COSTRUZIONI S.R.L. CONTRO COMUNE DI CANICATTÌ).
REVOCA DELIBERAZIONE DI G. C. N. 126 DELL'11.07.2007.

In relazione alla pratica di cui all'oggetto la scrivente relaziona alla SS. LL. quanto segue:

In data 21.12.94, a seguito di asta pubblica indetta dal Comune di Canicattì, l'A.T.I. "Geom. Messina Giuseppe e Nuovi Lavori S.a.s. di Antinoro Calogero", risultava aggiudicataria dei lavori di risanamento idrogeologico, consolidamento e ristrutturazione dell'Istituto "M. Bonsangue" di Canicattì.

Stipulato il contratto di appalto in data 03.06.96, per l'importo complessivo di £. 3.105.743.159, in data 11.06.96, dopo lo sgombero dell'ala sinistra dell'edificio, la Direzione dei Lavori, procedeva alla consegna parziale dei lavori, e, con verbale di constatazione del 01.07.96, comunicava *"... che i locali interessati ai lavori di consolidamento, erano ancora occupati dalla scuola I.P.S.I.A...."* e condotti in locazione dalla Provincia Regionale di Agrigento.

Successivamente, in data 12.02.97, la D.L. ordinava la sospensione totale dei lavori a causa della mancata disponibilità dei locali, ancora occupati dalla scuola I.P.I.A..

L'impresa, con atto di significazione, diffida e messa in mora del 16.05.98 chiedeva all'Amministrazione di avviare la procedura prescritta dall'art. 31 bis della legge n. 109/94, per la risoluzione bonaria delle riserve.

Nel corso della sospensione dei lavori, la D.L., su segnalazione dell'impresa, avendo rilevato che i locali occupati dalla scuola I.P.I.A. erano interessati da evidenti cedimenti delle fondazioni, con dissesti nelle strutture in elevazioni, in data 21.01.99, redigeva apposita perizia di variante tecnica e suppletiva, elevando l'importo complessivo dei lavori a lire 3.426.778.248, con un maggior importo di lire 207.357.248.

Soltanto con nota del 04.09.00 la D.L. poteva invitare l'impresa a presentarsi, per il successivo 13.09.99, presso l'Istituto "M. Bonsangue", per procedere alla ripresa e consegna definitiva dei lavori che avveniva, di fatto, il successivo 11.10.99. In tale occasione l'impresa "Geom. Messina" firmava il relativo verbale, con riserva.

Con nota del 14.10.2000, l'impresa, sollecitava questa Amministrazione a far conoscere le proprie determinazioni in merito ad un bonario accordo sulle riserve gia iscritte, e con successiva nota del 23.03.01, procedeva a dar corso alla instaurazione della procedura arbitrale in corso d'opera.

Il procedimento arbitrale instauratosi dinanzi alla Camera Arbitrale per i Lavori Pubblici presso l'Autorità di Vigilanza sui Lavori Pubblici in Roma veniva definito con il Lodo arbitrale n. 136/03, allegato alla presente sub. n. 1 per costituirne parte integrante e sostanziale, con il quale, tra l'altro, il Comune di Canicattì veniva condannato al pagamento della somma di € 279.285,07, oltre rivalutazione monetaria per € 29.594,96 ed interessi per € 35.808,41, per un totale di € 344.688,44, a titolo di risarcimento danno per la sospensione dei lavori dal 12.02.1997 all'11.10.1999.

Il Collegio Arbitrale con il Lodo citato (vds. pagg. 37 e segg.) rilevava che "*...se è sicuramente indubbio che le omissioni e negligenze per il ritardo nella disponibilità dei locali siano da riferirsi in definitiva all'Amministrazione provinciale, altrettanto indiscutibile è che tale circostanza è rifluita sulla posizione del Comune esponendolo, nel costituito rapporto d'appalto, alle rimostranze dell'impresa e verso di essa l'ha reso responsabile contrattualmente per non aver tempestivamente precostituito le condizioni indispensabili per il regolare svolgimento dei lavori*"; indi, riconosceva la possibilità per il Comune, quale stazione appaltante "*...di rivalersi, in sede di regresso, nei confronti dell'Amministrazione provinciale che l'ha esposto con il suo comportamento alle richieste risarcitorie dell'appaltatore*".

Con deliberazione del C. S. con i poteri del C. C. n. 49/2004 in esecuzione del lodo arbitrale n. 136/03 veniva riconosciuto in favore dell'impresa Messina Costruzioni S.r.l il debito fuori bilancio per un importo complessivo di € 500.000,00 (cinquecentomila) oltre IVA al 10%; con successiva deliberazione del C. S. con i poteri del C.C. n. 78/04 veniva riconosciuto il debito fuori bilancio per complessivi € 40.669,87 per il pagamento delle spese del Collegio Arbitrale, poste da quest'ultimo nella misura di 1/3 a carico della società Messina Costruzioni S.r.l. e di 2/3 a carico del Comune di Canicattì.

Con nota prot. n. 22794 del 02.08.2004, non riscontrata e con successivo atto stragiudiziale di diffida e messa in mora, notificato in data 17.11.2004, il Comune di Canicattì, nella persona dei suoi Commissari Straordinari, manifestando l'intenzione

dell'Amministrazione di recuperare, in via di regresso, parte delle somme già pagate, invitava e diffidava formalmente la Provincia Regionale di Agrigento, in persona del suo Presidente e Legale rappresentante pro tempore, "*ad attivare tutti gli atti necessari e consequenziali al fine di provvedere al pagamento della somma di € 344.688,44 oltre € 34.468,84 per IVA al 10%, oltre ancora ad € 13.464,00, quale 50% delle spese legali liquidate in favore della impresa Geom. Messina ed oltre € 40.669,87 (pari ai 2/3 del totale) per spese di funzionamento del Collegio Arbitrale e ciò per complessivi € 433.391,15, oltre interessi a maturare su tale somma dalla notifica della stessa*".

Con nota assunta al prot. n. 36949 del 21.12.2004 la Provincia Regionale di Agrigento nel riscontrare e contestare l'atto stragiudiziario di diffida e messa in mora di cui sopra, invitava l'Amministrazione comunale a desistere da qualsivoglia azione giudiziale di rivalsa in regresso.

Con deliberazione di G. C. n. 126 dell'11.07.2007 l'Amministrazione comunale *pro tempore*, dava mandato al Sindaco di conferire incarico legale alla scrivente per intraprendere azione giudiziale di rivalsa nei confronti della Provincia Regionale di Agrigento.

Epperò, da un esame più attento ed approfondito dell'ampio carteggio in possesso dell'Ufficio Tecnico comunale la scrivente, rivedendo la propria precedente valutazione, è pervenuta alla conclusione che non sussistano i presupposti in fatto ed in diritto per intentare, con esito favorevole per l'Ente comunale, un'azione di regresso nei confronti della Provincia Regionale di Agrigento, per il recupero delle somme pagate dall'Amministrazione comunale all'impresa appaltatrice, in esecuzione del lodo arbitrale in oggetto specificato, per la illegittima sospensione totale dei lavori intervenuta in data 12.02.1997 e protrattasi sino all'11.10.1999.

In particolare, è emerso che l'Ente comunale, pur essendo a conoscenza della circostanza che parte dei locali di proprietà dei Padri Vocazionisti della Casa del Fanciullo "M. Bonsangue", interessati dai lavori di ristrutturazione da appaltare, erano locati ed occupati dalla scuola provinciale I.P.I.A. "G. Marconi" aveva ugualmente approvato il bando di gara (11.11.1994), aveva aggiudicato i lavori (21.12.1994), aveva sottoscritto il contratto di appalto (3.06.1996) ed aveva provveduto alla consegna parziale dei lavori (11.06.1996).

E' presente all'interno del fascicolo un carteggio tra i Padri Vocazionisti e la Provincia Regionale di Agrigento per ottenere la disponibilità dei locali prima dell'inizio dei lavori.

In particolare, con nota del 9.06.93, i Padri Vocazionisti rappresentavano all'Amministrazione Provinciale di Agrigento, che con il prossimo anno scolastico non avrebbero potuto assicurare i locali per l'I.P.I.A. "G. Marconi".

Con una prima nota di riscontro del 28.06.1993, prot. n. 27580, l'Amministrazione provinciale rappresentava che la consegna dei locali avrebbe pregiudicato l'inizio delle

lezioni della scuola ed il normale funzionamento per l'anno scolastico 93/94, e chiedeva una soluzione che potesse consentire almeno la conclusione dell'anno scolastico in corso.

Con successiva nota del 03.06.1994 prot. n. 13816 (non rinvenuta all'interno del carteggio dell'Ufficio Tecnico comunale, ma citata sia nella relazione riservata del Direttore dei Lavori, Dott. Arch. Antonio Vetro, del 13.04.2000, sia nella nota assunta al prot. n. 36949 del 21.12.2004 di risposta dell'Amministrazione provinciale all'atto di diffida stragiudiziale del Comune di Canicattì) l'Amministrazione provinciale rappresentava ai Padri Vocazionisti che non poteva aderire alla richiesta di rilascio dei locali, perché necessari all'attività didattica ivi allocata, precisando, al contempo, che la disdetta non era stata fatta nei modi e termini di legge, ritenendo, pertanto, rinnovata la locazione per altri sei anni a decorrere dall'1/1/94.

Epperò, nonostante i locali risultassero ancora occupati dalla scuola I.P.I.A., con note del 19.04.1994 e del 30.11.1994, il Direttore dei Lavori inviava all'Amministrazione Comunale il certificato di verifica, ai sensi dell'art. 5 del R.D. n. 350/1985, preliminare dell'apertura del procedimento di affidamento dell'esecuzione dell'opera, senza nulla comunicare in ordine alla circostanza che i locali fossero ancora occupati dalla scuola provinciale.

Appare evidente che l'Amministrazione comunale non avrebbe dovuto bandire la gara per l'appalto dei lavori senza prima essere certa di poter consegnare all'impresa aggiudicatrice l'area destinata all'esecuzione dei lavori libera da impedimenti alla sua piena utilizzabilità provenienti da terzi.

Non soltanto l'Amministrazione comunale aveva bandito la gara, ma aveva anche aggiudicato i lavori e sottoscritto il contratto di appalto pur nella consapevolezza della mancata definizione della questione relativa al trasferimento della scuola I.P.I.A. ed allo sgombero dell'edificio.

In data 11.06.1996 l'Amministrazione appaltante procedeva, altresì, alla consegna parziale dei lavori ed in data 1.07.1996 si redigeva verbale di costatazione, nel quale si constatava che parte dei locali interessati dai lavori di consolidamento risultavano ancora occupati dalla Scuola I.P.I.A. "G. Marconi" ed il Direttore dei Lavori intimava all'Amministrazione comunale, come Ente appaltante, di farsi carico dei solleciti da inviare all'Amministrazione provinciale per lasciare liberi i locali occupati dall'I.P.I.A..

Facevano seguito alcune note del Direttore dei Lavori e dei Padri Vocazionisti indirizzate alla Provincia Regionale di Agrigento per ottenere la consegna dei locali.

In data 27.01.1997 veniva redatto un verbale di intesa tra il Comune di Canicattì e la Provincia Regionale di Agrigento per lo sgombero dei locali, attraverso il trasferimento in alcuni locali di proprietà Pantalena. Nel verbale di intesa il Comune di Canicattì si faceva carico di eseguire alcuni lavori di tramezzatura e quanto necessario con l'utilizzo di propri operai qualificati, mentre l'Amministrazione provinciale avrebbe provveduto alla fornitura del materiale occorrente.

Nelle more della esecuzione dei lavori di manutenzione dei locali Pantalena, i lavori di risanamento oggetto di appalto venivano sospesi con verbale del 12.02.1997.

I lavori di manutenzione dei locali Pantalena venivano ultimati in data 16.06.97, anche a causa del ritardo del Comune nella messa a disposizione della manodopera, come evidenziato dalla Provincia Regionale di Agrigento con la nota del 25.03.97, ed in data 23.09.1997 il Preside dell'I.P.I.A. G. Marconi, Prof. G. Salamone, comunicava all'Amministrazione provinciale ed a quella comunale di avere completato i lavori di sgombero dei locali di via Mons. Ficarra e di trasferimento della scuola nei nuovi locali di via Pirandello di proprietà Pantalena.

In data 24.06.1998 si redigeva formale verbale di consegna dei locali di proprietà dei Padri Vocazionisti, da parte del Direttore dell'Istituto Professionale I.P.I.A. all'Amministrazione provinciale e da parte di quest'ultima all'Amministrazione comunale.

In data 8.07.1998 veniva redatto verbale di consegna dei locali di proprietà dei Padri Vocazionisti ed oggetto dei lavori appaltati, da parte dell'Amministrazione comunale appaltante al Direttore dei Lavori, il quale dichiarava che "*vi è in atto la redazione di una perizia di variante e suppletiva e pertanto la consegna delle chiavi all'impresa verrà effettuata a perizia approvata da parte dell'Ispettorato Tecnico Regionale LL.PP.*".

Indi, in data 11.10.99 veniva redatto verbale di ripresa dei lavori e consegna definitiva.

Dalle superiori argomentazioni in fatto e tenuto conto di quanto dedotto dalla Provincia Regionale di Agrigento con la nota assunta al prot. n. 36949 del 21.12.2004, nonostante nel lodo arbitrale n. 136/03 si ipotizza la possibilità eventuale per il Comune, quale stazione appaltante, di rivalersi in sede di regresso nei confronti dell'Amministrazione provinciale (lodo al quale la Provincia regionale di Agrigento non ha preso parte e nell'ambito del quale non ha potuto svolgere alcuna difesa) a sommesso avviso della scrivente non sussistono i presupposti per un'azione di regresso nei confronti dell'Amministrazione provinciale per il recupero di quanto pagato dal Comune di Canicattì, quale stazione appaltante, all'impresa appaltatrice per la sospensione totale dei lavori dal 12.02.1997 all'11.10.1999.

Considerato che l'Ente comunale appaltante era a conoscenza della locazione da parte della scuola provinciale I.P.I.A. "G. Marconi" dell'immobile, nel quale dovevano eseguirsi i lavori di ristrutturazione, avrebbe dovuto attivarsi ancor prima di bandire la gara di appalto per assicurarsi che i locali fossero lasciati liberi dalla conduttrice, ai fini della successiva consegna all'impresa appaltatrice.

Invece, l'Amministrazione comunale si è attivata in ritardo e comunque solo dopo la consegna parziale dei lavori, con ciò determinando la illegittima sospensione totale dei lavori.

Del resto nello stesso lodo arbitrale n. 136/03 si afferma che la sospensione dei lavori è illegittima "*... sia per la dichiarata conoscenza del problema da parte del Comune* (locazione dei locali da parte della scuola provinciale) *che l'avrebbe dovuto indurre, come*

difatti contestato dalla difesa dell'Impresa, a massima cautela in sede di promozione della gara e di consegna dei lavori, tempestiva e non parziale, sia per gli specifici obblighi che ricadono sulla parte committente nel precostituire tutte le condizioni indispensabili per assicurare l'eseguibilità dell'opera. Per giunta, tale incombente trova nel regolamento del 1865 puntuale previsione esigendo perciò un comportamento ancor più attento e responsabile da parte delle amministrazioni pubbliche committenti"(pag. 38).

A ciò si aggiunga che anche dopo la consegna dei locali da parte dell'Amministrazione provinciale a quella comunale (24.06.1998) i lavori sono rimasti sospesi in attesa della definizione dell'*iter* di approvazione della perizia di variante e suppletiva presentata dal Direttore dei Lavori.

Alla luce di quanto sopra esposto, anche al fine di evitare di esporre l'Ente comunale alle conseguenze negative di un giudizio, che ad avviso della scrivente, appare infondato, con la presente si rappresenta alla SS.LL. che verrà predisposta proposta di deliberazione di Giunta Comunale di revoca della Deliberazione di Giunta Comunale n. 126 dell'11.07.2007 avente ad oggetto "*Nomina legale per recupero somme nei confronti della Provincia Regionale di Agrigento – Lodo Camera Arbitrale n. 136/03 (R. Lodi) Messina Costruzioni S.r.l. contro Comune di Canicattì – Transazione nell'ambito dei lavori di risanamento idrogeologico, consolidamento e ristrutturazione dell'Istituto "M. Bonsangue" dei Padri Vocazionisti in Canicatti*".

Avvocatura Comunale
A.V. Loredana Vaccaro

2. Dare atto che il presente provvedimento non comporta alcun impegno finanziario per l'Ente.

Canicattì, 28.10.2014

Il Proponente
Avv. Loredana Vaccaro

Allegati:
1) Deliberazione di G.C. b. 126/2007;
2) Nota prot. n. 42007 del 27.10.2014.

Visti i pareri ex art. 49 D. L.vo n° 267/2000, recepiti dalla L.R. n° 30 del 2000 favorevolmente espressi, ognuno per la propria parte di competenza, in ordine :

a) Alla Regolarità Tecnica
Canicattì, 28 OTT. 2014

Il Segretario Generale
Dott. Domenico Tuttolomondo

b) Alla Regolarità Contabile
Canicattì, 28 OTT. 2014

Il Dirigente Servizi Finanziari
Dr.ssa C. Meli

LA GIUNTA MUNICIPALE

VISTA la proposta di deliberazione formulata dall'Avv. Loredana Vaccaro sopra riportata;

RITENUTO di doversi deliberare in merito;

ACCERTATO che detta proposta è corredata dai prescritti pareri dalla vigente normativa;

Ad unanimità di voti favorevoli espressi nei modi e nelle forme di legge;

DELIBERA

Di approvare la proposta di deliberazione in precedenza riportata che qui si intende integralmente richiamata e trascritta, e conseguentemente:

1. Di revocare la deliberazione di G.C. n. 126/2007;

2. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta alcun impegno finanziario per l'Ente;

3. Di dichiarare con separata unanime votazione favorevole la presente immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 12 della L.R. 03.12.1991 n. 44.

L'Assessore Anziano | *Il Sindaco* | *Il Segretario Generale*

Rag. Vincenzo Corbo | *Dr. Domenico Tuttolomondo*

==========

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio:

ATTESTA

che la presente deliberazione, in applicazione della legge regionale n. 44 del 3 Dicembre 1991, pubblicata all'Albo pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal 06-11-2014 al 20-11-2014 come previsto dall'art. 11 a seguito degli adempimenti sopra attestati:

□ E' DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO_____DECORSI 10 GIORNI DALLA PUBBLICAZIONE.

□ E' STATA DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA

U.O.C. Segreteria | Il Segretario Generale

F.to _____ | F.to: _____

==========

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Canicattì,lì

==========

Esecutiva il _____, ai sensi art. 12 – comma 1 – L. r. 3.12.1991, n. 44.

Dalla Residenza Municipale_____

IL Segretario Generale

Dr. Domenico Tuttolomondo